SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

52° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(398) ***GARATTI e FIEROTTI: Norme relative all'attività dei locali discoteca***

(872) ***GEI ed altri: Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
PUGLIESE *(Rif. Com. Progr.)* 4, 5
TURINI *(AN)* 4
ZANOLETTI *(CDU), relatore alla Commissione* . 2

DL 0542

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(398) *GARATTI e FIEROTTI: Norme relative all'attività dei locali discoteca*

(872) *GEI ed altri: Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 398 e 872.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta notturna del 29 novembre scorso.

Ha chiesto di intervenire preliminarmente il relatore, senatore Zanoletti.

ZANOLETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei presentare alla Commissione il seguente testo unificato da me predisposto, concernente «Norme relative alle attività di discoteche, delle sale da ballo e intrattenimento e dei locali notturni»:

Art. 1.

1. Le discoteche, le sale da ballo, i locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i circoli privati, le attività gestite da associazioni anche aderenti alle associazioni nazionali di carattere culturale, ricreativo e sportivo nonchè i pubblici esercizi che esercitano prevalentemente l'attività di somministrazione di bevande solo nel caso di intrattenimenti occasionali, possono aprire dalle ore 15 e devono chiudere entro le ore 3.

2. I locali di cui al comma 1 non possono aprire dopo le ore 23.

3. L'orario di chiusura può essere protratto di un'ora nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 21 settembre, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, nella settimana di Pasqua e nel giorno della festa patronale della città.

4. Il 1° gennaio non è prescritto alcun limite di orario.

Art. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1:

a) ai diffusori acustici al di fuori della pista in cui si balla si applicano i limiti di rumorosità di cui Capo IV del decreto legislativo 15

agosto 1991, n. 277, nonchè le vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali medesimi;

b) le luci stroboscopiche non possono essere attivate per più di cinque minuti ogni 30 minuti.

Art. 3.

1. Nell'ultima ora di apertura dei locali di cui all'articolo 1:

a) i limiti di rumorosità di cui al Capo IV del decreto legislativo n. 277 del 1991 si applicano anche nell'area della pista da ballo;

b) è vietato l'uso di luci ad intermittenza;

c) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Art. 4.

1. I pubblici esercizi diversi da quelli sopra indicati, compresi quelli posti sulle autostrade, non possono somministrare bevande alcoliche e superalcoliche e porre in vendita bottiglie e confezioni di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 24 e prima delle ore 7.

Art. 5.

1. Nei casi di inosservanza delle norme di apertura e di chiusura di cui all'articolo 1 è inflitta la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni. Alla seconda violazione la sanzione è elevata a lire 10 milioni. Alla terza violazione verrà disposta la chiusura dell'esercizio per trenta giorni. Sempre con trenta giorni di chiusura sono punite le violazioni successive.

2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 sono comminate le sanzioni pecuniarie di lire 1 milione, 2 milioni, 3 milioni rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza violazione. Sempre con 3 milioni verranno punite le violazioni successive.

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è comminata la sanzione pecuniaria di lire 1 milione.

Art. 6.

1. Le Regioni adeguano le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'interno è tenuto a intensificare la vigilanza sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali sopraddetti nonchè a garantire che, almeno una volta al mese, venga effettuato un controllo significativo sul tasso alcolico dei frequentatori all'uscita dei locali.

2. Il Ministero dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione sono attenuti ad organizzare di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti finalizzati per l'aggregazione giovanile e per l'uso responsabile del tempo libero.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono pervenuti emendamenti in numero limitato, e questo ci consente un esame abbastanza rapido dell'articolato, perchè nel complesso non mi pare che tali proposte modificative incidano sull'impianto del testo unificato proposto dal relatore, senatore Zanoletti.

Avevamo chiesto un parere alla Commissione giustizia, perchè nella normativa al nostro esame sono previsti diversi profili sanzionatori; esso ci è pervenuto ed è favorevole senza osservazioni. Di conseguenza, ove tutti i Gruppi fossero d'accordo, potremmo passare all'esame degli emendamenti.

TURINI. Signor Presidente, il fascicolo degli emendamenti riporta una certa quantità di proposte modificative a firma del senatore Pontone. Dieci minuti fa il collega mi ha detto di essere stato invitato a recarsi con urgenza presso la direzione nazionale di Alleanza Nazionale. Quindi, se mi è permesso, dal momento che non appongo la mia firma su questi emendamenti perchè non concordo con alcuni di essi - basandomi sulla mia coscienza - in quanto mi sembrano esageratamente punitivi, mi dispiacerebbe non discuterli; se il senatore Pontone ha presentato talune proposte modificative vuol dire che aveva le sue buone ragioni.

Se la Commissione concorda - anche perchè ciò è stato fatto in passato - si può rinviare alla giornata di domani la discussione del testo unificato: mi sembrerebbe scortese nei confronti del senatore Pontone far decadere questi emendamenti che recano la sua firma. Già altre volte abbiamo rinviato la discussione in occasioni simili.

Inoltre, il testo elaborato dal relatore ci è stato fornito questa mattina, per cui non vi è stato neanche tanto tempo per discuterne con il mio Capogruppo.

In conclusione, prego la Commissione di prendere in considerazione la possibilità di ritardare l'inizio dell'esame degli emendamenti.

PUGLIESE. Signor Presidente, vorrei chiedere anch'io di rinviare la discussione degli emendamenti, in quanto sono venuto in possesso del testo unificato soltanto pochi minuti fa, non essendo riuscito a reperirlo prima. Non intendo presentare alcun emendamento sostitutivo, ma soltanto qualche proposta modificativa soppressiva, perchè mi pare che il testo unificato non tenga completamente conto della discussione e delle audizioni su tale materia svolte in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Pugliese, mi permetto di interromperla proprio a vantaggio della sua richiesta. Non si contraddica: se chiede un rinvio per poter studiare il testo unificato, ma nel contempo interviene con sapienza sul testo mostrando di averlo già esaminato ed analizzato, dimostra di conoscerlo talmente bene per cui non c'è alcuna ragione per non procedere oggi nell'esame degli emendamenti.

Diciamo soltanto che lei chiede un breve rinvio.

PUGLIESE. Chiedo dieci minuti di sospensione per presentare emendamenti soppressivi, perchè - lo ripeto - il testo unificato presentato dal relatore non tiene conto della discussione che c'è stata e delle audizioni che abbiamo tenuto.

PRESIDENTE. Senatore Pugliese, in pratica stiamo discutendo dell'ordine dei lavori senza entrare nel merito. Affinchè possa orientarmi meglio: concorda con il rinvio chiesto dal senatore Turini a domani mattina?

PUGLIESE. Sì.

PRESIDENTE. A questo punto propongo ai colleghi la seguente soluzione. Mi sembra che possano essere accolte in assoluto, e non solo per il modo costruttivo con cui il vice presidente Turini ha sempre collaborato ai nostri lavori, le richieste di rinvio. In particolare il senatore Turini ha espresso il suo disagio di fronte al fatto che vorrebbe che il suo Capogruppo potesse illustrare e discutere i propri emendamenti che nello stesso tempo non si sente di sottoscrivere.

D'altra parte, ancorchè il testo sia stato distribuito nella giornata di ieri, e quindi non può essere imputata agli uffici la non disponibilità del testo, ritengo che non abbiamo alcuna difficoltà a giungere ad una giusta soluzione. Fin quando le richieste concernono il corretto procedimento dei lavori e non mettono in discussione quanto il senatore Pontone affermò nella scorsa seduta, e cioè che al massimo entro giovedì mattina si sarebbe potuto terminare l'esame dei disegni di legge in titolo, ritengo che la Presidenza possa essere d'accordo. Si può rinviare a domani mattina l'esame degli emendamenti, anche di quelli che ci perverranno questa sera entro le ore 18. Dopo tale orario tutte le proposte modificative verranno fatte pervenire ai Capigruppo - comunque i colleghi troveranno i fascicoli degli emendamenti in quest'Aula - mentre domani mattina alle ore 9 si procederà nell'esame degli articoli e degli emendamenti.

Se poi interverranno altri problemi ed altre richieste di carattere politico da parte dei Gruppi, li prenderemo in considerazione al momento opportuno.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo inoltre alla Commissione di sospendere brevemente la seduta per proseguire in sede informale l'esame del testo unificato presentato dal relatore.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 15,40, sono ripresi alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE